

ALLEGATO III
(Art. 5)**Registrazione delle fertilizzazioni e documenti di trasporto****Parte A – Registrazione delle fertilizzazioni**

Allo scopo di dimostrare la rispondenza tra i principi agronomici presentati nel Piano di utilizzazione e le operazioni di fertilizzazione effettuate, le aziende tenute alla redazione del Piano stesso, sia in forma completa che semplificata, devono registrare e conservare per un minimo di tre anni un'apposita scheda delle operazioni di fertilizzazione effettuate, con riguardo particolare all'apporto di azoto e fosforo, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

Le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dalla inerente l'operazione di fertilizzazione e tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Le aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati diverse da quelle sopra indicate e con un fabbisogno colturale di azoto, calcolato sulla base degli asporti, superiore a 3.000 chilogrammi annui sono tenute:

- 1) alla valutazione annuale del fabbisogno in termini di unità fertilizzanti azotate, fosfatiche e potassiche delle colture anche desunte dal sistema informatizzato dell'Anagrafe unica;
- 2) alla compilazione e conservazione del registro delle operazioni colturali di fertilizzazione o, in alternativa, alla conservazione per un minimo di tre anni delle registrazioni o della documentazione giustificativa relativa all'acquisto ed alle cessioni dei concimi azotati, fosfatici e potassici da cui si possa desumere la quantità di unità fertilizzanti utilizzata.

Sono esonerate dagli obblighi di cui sopra le aziende agricole che, nel rispetto dei limiti di apporto azotato di origine zootecnica e del fabbisogno complessivo di azoto delle colture, utilizzano una quota significativa di azoto derivante da effluenti zootecnici o ammendanti di tipo organico di origine extra aziendale, allo scopo di fertilizzare le proprie colture; tali apporti organici dovranno comunque essere oggetto di registrazione annuale, da parte dell'azienda agricola cedente o di quella utilizzatrice, nell'ambito della comunicazione di cui all'articolo 3 del presente regolamento; le informazioni riguardanti la significatività del livello di apporto organico, nonché il livello di integrazione azotata e fosfatica alla coltura, verranno precisate tramite il sistema informativo della Regione Piemonte, sulla base di criteri inerenti la disponibilità territoriale di matrici di tipo organico.

Parte B – Documenti di trasporto

In caso di trasporto di acque reflue e di effluenti zootecnici di aziende con produzione azotata di origine zootecnica superiore a 3.000 chilogrammi annui su terreni in uso all'azienda produttrice, nonché di aziende che utilizzano effluenti provenienti da altri allevamenti in quantità superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo, la documentazione di accompagnamento del trasporto effettuato dall'azienda stessa è costituita da copia della comunicazione di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

In caso di trasporto di effluenti zootecnici e di acque reflue effettuato per conto dell'azienda produttrice o utilizzatrice da soggetti terzi, la documentazione di accompagnamento del trasporto è costituita da:

1. copia della comunicazione di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
2. natura e quantità degli effluenti e delle acque trasportati;
3. estremi identificativi del mezzo di trasporto utilizzato;
4. estremi identificativi dell'eventuale azienda destinataria.

In caso di trasporto di acque reflue e di effluenti zootecnici di aziende con produzione azotata di origine zootecnica superiore a 3.000 chilogrammi su terreni diversi da quelli in uso all'azienda, la documentazione di accompagnamento del trasporto è costituita da:

1. copia della comunicazione di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
2. libretto di circolazione del mezzo di trasporto utilizzato;
3. natura e quantità degli effluenti e delle acque trasportati;
4. estremi identificativi dell'azienda destinataria.